

## PERSONALE

### **Il giudice ordinario può ripristinare l'incarico del dirigente che sia stato demansionato**

Le sopravvenute riorganizzazioni aziendali di un'amministrazione pubblica non possono privare il dirigente delle mansioni che costituiscono il suo incarico. È di conseguenza illegittimo il relativo provvedimento di revoca dei compiti professionali inizialmente affidati. A tutela del dirigente pubblico sussiste il potere del giudice ordinario di ripristinare la situazione lavorativa pattuita con l'amministrazione. Così la Corte di cassazione con la [sentenza n. 217/2017](#), depositata ieri, ha respinto il ricorso di un'azienda sanitaria.

#### **Il demansionamento**

Il lavoratore pubblico coinvolto dalla vicenda era responsabile dell'intera informatizzazione aziendale e si è visto poi affidare responsabilità solo per interventi di carattere routinario e per il funzionamento della rete. Quindi era stato di fatto privato dei compiti maggiormente qualificanti il proprio ruolo dirigenziale. In questo caso di demansionamento del dirigente pubblico, alla base vi era stata la scelta organizzativa dell'ente di attribuire a consulenti esterni incarichi inizialmente affidati al dirigente.

#### **La difesa della Pa**

L'amministrazione ricorrente aveva contestato che vi fosse stato illegittimo demansionamento in quanto nel pubblico impiego vige il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, in base alle definizioni della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice.

#### **La regola**

La Corte di cassazione ribadisce le peculiarità del pubblico impiego, ma ricorda che di regola la revoca dell'incarico va motivata in base ai risultati della dirigenza e non può rispondere a mere rivisitazioni organizzative. Deve quindi essere atto motivato. E, perciò, è un atto amministrativo illegittimo il provvedimento di revoca - assunto a seguito di nomina di un soggetto esterno all'amministrazione - di una posizione organizzativa di un dirigente a svolgere l'incarico già pattuito e per un determinato periodo, con anche contestuale svuotamento dei compiti. Ma la Cassazione appunta l'attenzione proprio su questo ultimo aspetto precisando che di per sé solo lo svuotamento dei compiti configura un caso di sottrazione delle mansioni vietato nel pubblico impiego. quindi anche per un dirigente a termine il giudice ordinario può imporre alla Pa di consentire lo svolgimento dell'incarico per tutto il periodo pattuito e scomputando il tempo trascorso dall'incarico all'illegittimo svuotamento. A sostegno di tale tesi la Cassazione cita anche la Consulta. Nel rapporto di servizio del dirigente seppure a carattere temporaneo sorge il diritto a svolgere i relativi compiti per il periodo pattuito diritto per la cui tutela ci si può rivolgere al giudice ordinario che ha il potere di ripristinarlo. E il discorso non cambia se il dirigente è appunto a tempo.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/01/2017*

*Autore: Paola Rossi*